27815-25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Sent. n. sez. 921/2025
CC 12/06/2025
R.G.N. 15236/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di Arturo Silvestro e Elvira Silvestro, ha applicato, al primo, la misura della custodia in carcere e, alla seconda, la misura dell'obbligo di dimora nel luogo di residenza, sospendendo l'efficacia del provvedimento sino alla sua definitività.

2. Avverso la suddetta ordinanza il difensore degli indagati ha proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. Con il ricorso proposto nell'interesse di Arturo Silvestro sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, avendo ritenuto insussistente il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio, prima di pronunciarsi, aveva l'obbligo di disporre l'interrogatorio preventivo dell'indagato.

2.1.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Nella prospettazione difensiva la condotta delittuosa dovrebbe essere ascritta unicamente a Elvira Silvestro, che ha portato lo stupefacente in carcere al fratello, il quale, a sua volta, si è limitato a riceverlo, senza che vi sia la prova della destinazione alla cessione piuttosto che al mero uso personale.

2.1.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non essendosi il Tribunale confrontato con le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare, ritenendo insussistente il requisito dell'attualità.

2.1.4. Violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non essendo indicate le ragioni specifiche che renderebbero inidonea una misura cautelare meno afflittiva.

2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di Elvira Silvestro sono stati dedotti i motivi di annullamento in seguito sintetizzati.

2.2.1. Violazione in legge in relazione all'art. 292, comma 3-*bis* cod. proc. pen., per difetto di interrogatorio preventivo dell'indagata, per motivi sovrapponibili a quelli svolti nel ricorso del coindagato.

2.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, di cui difetterebbe l'attualità. Nella prospettazione difensiva, il Tribunale non avrebbe valorizzato la giovanissima età dell'indagata e la sua totale incensuratezza, che unitamente alla efficacia deterrente derivante dal sequestro, renderebbero insussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente affrontato il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui la difesa deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 292, comma 3-*bis,* cod. proc. pen., non avendo il Tribunale per il riesame disposto l'interrogatorio preventivo degli indagati prima di applicare la misura cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.).

La censura è infondata.

1.1. L'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., introdotto dalla l. 9 agosto 2024, n. 114, prevede che «fermo il disposto dell'articolo 289 comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

La violazione di tale disposizione è sanzionata con la nullità (l'art. 292, comma 3-*bis*, cod. proc. pen, stabilisce, infatti, che l'ordinanza applicativa della misura cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*).

Il novellato art. 291, comma 1-*quater* cod. proc. pen. prevede, quindi, l'obbligo di interrogatorio preventivo nel caso in cui il giudice intenda applicare la misura per pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274, lett. c), al di fuori delle ipotesi espressamente previste, in cui tale obbligo viene meno.

L'istituto del contraddittorio preventivo era già noto all'ordinamento con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrati degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 7, l. n. 47 del 2015). La legge n. 114 del 2024 l'ha ora previsto come ordinaria forma procedimentale.

La relazione illustrativa al d.d.l. chiarisce che si è ritenuto di estendere a misure diverse da quelle interdittive il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia assunto a sorpresa, poiché, così, «da un lato si evita l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un'interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione della misura».

Tuttavia, la nuova previsione non coincide con quella relativa alla misura interdittiva, in quanto, nel primo caso, il giudice deve procedere all'interrogatorio «prima di disporre la misura» (art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen.), mentre, nel secondo caso, vi procede «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero» (art. 289, comma 2, cod. proc. pen).

Ed infatti, l'ordinanza cautelare dovrà contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 292 cod. proc. pen., come modificato dalla riforma, anche una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio.

Viene così realizzata una fattispecie processuale in cui il contraddittorio anticipato con il possibile destinatario della misura coercitiva è un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a formare il convincimento del giudice.

D'altronde, qualora il giudice per le indagini preliminari fosse già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministero, non dovrebbe procedere ad interrogatorio, come chiaramente emerge dalla lettera della legge, che prevede, come detto, che l'interrogatorio debba essere disposto «prima di disporre la misura», e non «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero» (Sez. 2 n. 5548 del 09/01/2025, n. m.).

L'interrogatorio, in altri termini, non è previsto per il caso in cui il Giudice per le indagini preliminari respinga l'istanza del pubblico ministero, come accaduto nel caso di specie.

1.2. Resta da verificare se tale obbligo abbia una sorta di riviviscenza nel caso in cui il pubblico ministero proponga appello avverso l'ordinanza di rigetto e il Tribunale del Riesame lo accolga.

Reputa il Collegio che la questione debba essere risolta negativamente, in quanto la *ratio* della norma, che mira a garantire all'indagato un pieno contraddittorio anticipato, attraverso un subprocedimento che prevede il deposito degli atti e il diritto a prenderne visione, è soddisfatta anche nel giudizio di appello promosso dal pubblico ministero, trattandosi di procedimento in cui sono pienamente garantiti sia il contraddittorio sia il diritto di difesa dell'indagato.

La stessa relazione illustrativa sopra richiamata ha chiarito che con l'art. 291 comma 1-*quater* cod. proc. pen., introducendo l'interrogatorio preventivo, il legislatore ha inteso estendere alle misure cautelari coercitive la regola precedentemente prevista dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari interdittive. Si può, dunque, fare riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui l'applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio in accoglimento dell'appello del pubblico ministero non deve essere preceduta dall'interrogatorio dell'indagato, in quanto il diritto al

contraddittorio è assicurato dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato (Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, Orlando, Rv. 275538-01).

La medesima ratio ispiratrice dell'istituto dell'interrogatorio preventivo, oggi previsto dal novellato art. 291 cod. proc pen. anche per la misure coercitive, consente, infatti, di estendere tali argomentazioni anche all'ipotesi dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare coercitiva.

2. I restanti motivi di ricorso presentati nell'interesse di Arturo Silvestro sono infondati.

2.1. Il secondo motivo, concernente i gravi indizi di colpevolezza, è infondato in quanto l'ordinanza impugnata fa rinvio al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, pur avendo respinto l'istanza di applicazione di misura cautelare per difetto di esigenze cautelari, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza sulla base del fascicolo fotografico agli atti e, segnatamente, dei fotogrammi che riprendono il momento della cessione dello stupefacente.

Il Tribunale ha, poi, con motivazione che non viene intaccata dalle generiche deduzioni difensive, rilevato che il quantitativo di stupefacente (gr. 295,07 di cannabis) è assolutamente incompatibile con l'uso personale ed è «più probabilmente funzionale allo spaccio con altri detenuti della casa circondariale».

2.2. Anche il terzo motivo di ricorso, concernente le esigenze cautelari, è infondato in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulla base di due recenti condanne in primo grado per fatti di estorsione e del fatto che nonostante la detenzione, il ricorrente ha posto in essere l'ulteriore condotta delittuosa oggetto del presente procedimento (detenzione a fini di cessione di hashish all'interno del carcere). Né coglie nel segno la doglianza relativa al difetto di attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che i fatti per cui si procede sono molto recenti.

2.3. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato in quanto il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi, ha ritenuto che misure meno afflittive non siano adeguate a tutelare le esigenze cautelari, dovendosi scongiurare il pericolo che, ove scarcerato, l'indagato riallacci i contatti con gli ambienti criminali da cui ha potuto rifornirsi di un così elevato quantitativo di stupefacente.

3. Il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Elvira Silvestro, con cui si censura il profilo cautelare, è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen alla luce della spregiudicatezza della indagata,

che non ha esitato a trasportare e consegnare in carcere, durante i colloqui, sostanza stupefacente, nonostante i controlli visivi che presidiano questi momenti di relazione e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha valorizzato sia l'incensuratezza che l'assenza di carichi pendenti al fine di individuare come misura adeguata quella dell'obbligo di dimora.

4. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 12/06/2025.

Il Consigliere estensore
Federica Tondin

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 LUG 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele